



*Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

**Dispone**

### ***1. Soggetti tenuti alla comunicazione***

- 1.1. Le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (di seguito, Decreto), fatte salve le eccezioni previste dal Decreto stesso, sono tenute alle comunicazioni previste nel presente provvedimento.
- 1.2. I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 sono tenuti entro il 18 settembre 2017 all'iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione "REI FATCA/CRS" del Registro Elettronico degli Indirizzi ("REI") prevista al punto 2.1 lett. c del provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.
- 1.3. I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 già iscritti, alla data del 18 settembre 2017, nella sezione "REI Indagini" con codice operatore 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 hanno facoltà di non effettuare la comunicazione di cui al punto precedente, intendendosi in tal caso confermata, per la sezione

“REI FATCA/CRS”, la casella di posta elettronica certificata già presente, alla data, nella sezione “REI Indagini”.

1.4. Al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente provvedimento, le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono avvalersi di fornitori terzi di servizi, secondo le disposizioni di cui all'allegato A, Sezione I, lettera D del Decreto, ferma restando la responsabilità di dette Istituzioni per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi. Nella fase di trasmissione della comunicazione firmata dall'Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il fornitore terzo di servizi assume il ruolo di nodo FTP, il linea con le regole dell'infrastruttura informatica SID (Sistema di Interscambio Dati) e delle regole tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento.

## ***2. Oggetto della comunicazione annuale***

2.1. I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni annuali, recanti le seguenti informazioni:

- a) il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- b) le informazioni di cui all'articolo 3 del Decreto relativi alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste nel Decreto stesso;
- c) il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).

2.2. Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui articolo 2 del Decreto non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata dai soggetti di cui al punto 1 nella forma di “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

## ***3. Termini per la comunicazione annuale***

3.1. La comunicazione annuale è trasmessa dai soggetti di cui al punto 1, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e include le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata nell'allegato “C” del Decreto.

3.2. La comunicazione annuale relativa all'anno 2016 è trasmessa dai soggetti di cui al punto 1 entro il 21 agosto 2017.

#### **4. *Correzione degli errori***

4.1. In applicazione della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 (in seguito, direttiva) nonché degli Accordi conclusi con i Governi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (di seguito, accordi) e delle relative intese tecniche, l'Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.

4.2. L'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4.1, comunica la segnalazione di errore all'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, mediante PEC indirizzata alla casella censita nella sezione del Registro Elettronico degli Indirizzi di cui al punto 1.2, ovvero secondo le altre procedure previste dall'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600.

4.3. Gli errori possono essere corretti dall'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:

- a) a seguito di una comunicazione di cui al punto 4.2 ovvero
- b) su iniziativa spontanea dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.

4.4. La comunicazione correttiva, da parte dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, degli errori di cui al punto 4.3. lett a) viene trasmessa entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2.

#### **5. *Modalità di comunicazione***

5.1. I soggetti di cui al punto 1 trasmettono i *file* contenenti i dati di cui ai punti 2 e 4.3 utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. secondo le modalità indicate nei punti 5 (“Modalità di comunicazione”) e 6 (“Predisposizione del *file* da trasmettere”) del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561 intitolato “*Modalità per la comunicazione integrativa*”

*annuale all'archivio dei rapporti finanziari*". Nella predisposizione dei *file*, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, riportate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento che riproduce l'allegato n. 4 del provvedimento prot. n. 37561.

5.2. I *file* contenenti i dati di cui ai punti 2 e 4.3 sono predisposti secondo il formato descritto negli allegati nn. 1 e 2 al presente provvedimento.

## **6. Ricevute**

6.1. L'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui al punto 5 mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

a) a fronte di esito positivo:

- i. l'identificativo del *file* attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- ii. il protocollo attribuito in via automatica al *file*;
- iii. la data in cui il *file* è stato presentato.

b) in caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del *file*, a irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati:

- i. l'identificativo del *file* attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- ii. il protocollo attribuito in via automatica al *file*;
- iii. la data in cui il *file* è stato presentato;
- iv. il motivo dello scarto.

In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non presentata.

6.2. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 6.1 è resa disponibile, tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del *file*.

- 6.3. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, il soggetto obbligato, anche a seguito di una ricevuta di scarto, può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, secondo le modalità tecniche previste nell'allegato n. 2 al presente provvedimento.
- 6.4. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al punto 3 viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione entro il 30 settembre dello stesso anno. La trasmissione di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il quindicesimo giorno dal termine di cui al punto 3 viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione in una fase successiva.
- 6.5. La ricevuta di cui al punto 6.1 è predisposta secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sul quale sarà inoltre data evidenza degli eventuali successivi aggiornamenti apportati a tali specifiche tecniche.

## **7. *Trattamento dei dati***

- 7.1. Le informazioni di cui al presente provvedimento sono trasmesse all'Agenzia delle entrate nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
- 7.2. L'Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati e li trasmette alle Autorità competenti delle giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo le modalità e i termini fissati dalla direttiva ovvero dai rispettivi accordi e dalle relative intese tecniche.

## **8. *Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali***

- 8.1. Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con provvedimento n. 283 del 22 giugno 2017.

### ***Motivazioni***

La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l'evasione fiscale internazionale.

Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Il punto 1 del presente provvedimento individua le categorie dei soggetti che sono tenuti alle comunicazioni e stabilisce nel 18 settembre 2017 la data entro cui detti soggetti sono tenuti all'iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione "REI FATCA/CRS" del Registro Elettronico degli Indirizzi ("REI"). Ferme restando le regole generali di individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione al REI di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017 prot. n. 90677, è altresì previsto a fini di semplificazione degli oneri per le istituzioni finanziarie, un popolamento iniziale nella sezione "REI FATCA/CRS", applicabile ai soggetti obbligati che siano destinatari anche dell'obbligo di comunicazione nella sezione "REI Indagini" – individuati mediante Codice operatore con requisiti uniformi – la cui PEC risulti ivi presente al 18 settembre 2017 e che si siano avvalsi della facoltà di non effettuare una specifica comunicazione per la sezione "REI FATCA/CRS" entro tale termine.

Il punto 2 richiama le disposizioni del decreto ministeriale che stabiliscono l'oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Tra i dati da comunicare

occorre comprendere anche il codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione.

Il punto 3 stabilisce i termini per la comunicazione annuale delle informazioni segnalando la differente tempistica riportata per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione nell'allegato "C" del Decreto.

Il punto 4 definisce le modalità di comunicazione dei dati correttivi da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il punto 5 definisce le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il punto 7 stabilisce le modalità di trattamento dei dati ricevuti da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini dello scambio automatico di informazioni, in ottemperanza delle già citate norme di recepimento nazionale della Direttiva comunitaria 2014/107/UE e degli accordi multilaterali (Accordo multilaterale tra autorità competenti firmato a Berlino il 29 ottobre 2014) e bilaterali conclusi dall'Italia in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agencia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica dell'accordo FATCA”.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di “Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale”.

Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04/07/2017

PER IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Aldo Polito

*Firmato digitalmente*

**Allegati:**

- 1. Tracciato XML e schema XSD**
- 2. Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati**
- 3. Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali**